



# Comune di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani



*Programma BolleNTi Spiriti – progetto ScapesTeatro*

Progetti di riqualificazione urbana con specifico riferimento agli interventi di rivitalizzazione economica e sociale rivolti alle fasce giovanili della popolazione  
- BolleNTi Spiriti -

Approvato con determinazione dirigenziale n. 469 del 30.4.2014

## SCAPES<sup>T</sup>TEATRO

Disciplinare – Capitolato d'oneri

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI  
LABORATORI PER ATTIVITA' DIDATTICHE, DI PRODUZIONE  
AUDIOVISIVI E FORMATIVE NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO  
DA SVOLGERSI NEI LOCALI DEL TEATRO COMUNALE DI  
CANOSA DI PUGLIA

## PREMESSA

Il presente Disciplinare è relativo all'affidamento di servizi compresi nell'allegato II B ex art. 20 del Dlgs. 163/2006, consistenti nella "Gestione di laboratori per attività didattiche, di produzione audiovisivi e formative nel campo dello spettacolo da svolgersi nei locali del teatro comunale di Canosa di Puglia", di seguito indicati Laboratori, finalizzato a favorire l'aggregazione e la socializzazione giovanile ed a sostenere la crescita e la diffusione delle nuove forme di creatività nel campo dell'arte, della musica e dello spettacolo.

Il progetto ScapesTeatro, prevede la gestione di laboratori didattici, laboratori polifunzionali, sala registrazione e sala regia, che saranno appositamente allestiti in spazi all'interno del Teatro Comunale di Canosa di Puglia, indicati negli elaborati grafici a corredo del progetto, con la finalità generale di creare un ambiente (inteso non solo come luogo fisico, ma emotivo e sociale) che favorisca l'incontro, la socializzazione, la crescita evolutiva nel senso dell'autodeterminazione e della responsabilità da parte dei giovani.

Gli obiettivi di progetto sono:

- incentivare e promuovere il protagonismo giovanile favorendo attività, progetti, proposte di gruppi, associazioni, cooperative giovanili;
- dar vita a un luogo dove le diverse attività artistiche, culturali e sociali possano essere svolte direttamente da giovani o da soggetti che intendano lavorare con i giovani mettendo a disposizione di questi competenze e professionalità;
- creare uno spazio articolato dove sia possibile coniugare cultura e produzione artistica e dar vita ad azioni che coinvolgano competenze artistiche;
- perseguire, nell'articolazione delle attività e dei servizi, il passaggio da attività di carattere volontario ed associativo a quella micro-imprenditoriale

## ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente capitolato d'appalto è la "GESTIONE DI LABORATORI PER ATTIVITA' DIDATTICHE, DI PRODUZIONE AUDIOVISIVI E FORMATIVE NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO DA SVOLGERSI NEI LOCALI DEL TEATRO COMUNALE DI CANOSA DI PUGLIA", da eseguirsi esclusivamente all'interno dei locali messi a disposizione dal concedente e definiti negli elaborati grafici allegati al presente Disciplinare-Capitolato d'oneri.

Infatti, è onere dell'affidatario del servizio, in coerenza con il piano economico che provvederà a presentare, acquisire ulteriori ricavi (attraverso le tariffe, le sponsorizzazioni, e contributi da parte di altri Enti) al fine di garantire l'equilibrio della gestione.

Gli spazi individuati negli atti di gara sono destinati esclusivamente alle attività previste dal Progetto ScapesTeatro e solo in subordine, previa autorizzazione da parte dell'Ente concedente, ad altre manifestazioni o usi, purché compatibili con la programmazione dell'attività e con la destinazione d'uso dell'immobile.

Il soggetto gestore è tenuto a garantire l'uso dei laboratori, la loro utilizzazione secondo la programmazione e negli orari stabiliti, ai soggetti aderenti al Protocollo di Rete Locale Bollenti Spiriti applicando le tariffe annualmente approvate dal Soggetto Attuatore come individuato nel Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Canosa di Puglia per la realizzazione del Progetto ScapesTeatro.

## ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

**La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio**, dando espressamente atto che tale consegna potrà avvenire solo dopo che i locali in cui dovranno svolgersi le attività saranno dichiarati agibili, e salvo interruzione anticipata previa esplicita disdetta da comunicare almeno 3 (tre) mesi prima della data di recesso, con lettera raccomandata da una delle due parti.

**L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare, agli stessi patti e condizioni, il contratto di concessione per ulteriori 3 anni, fatto salvo l'adeguamento dei prezzi all'indice Istat relativo al precedente anno solare.**

Il soggetto attuatore si riserva comunque la facoltà di interrompere con decorrenza immediata la concessione qualora si verificasse il mancato rispetto delle norme qui contenute, nonché, ogni altro evento che possa compromettere seriamente lo stato di decoro, di pulizia e/o sicurezza dei locali e degli impianti e attrezzature annessi.

Al termine della concessione, per scadenza naturale o per decorrenza immediata in facoltà del soggetto attuatore, i locali oggetto della concessione stessa dovranno essere immediatamente sgomberati da qualsiasi oggetto, suppellettile o attrezzatura non di proprietà della Amministrazione.

Qualora il Concessionario, a concessione scaduta, rifiutasse per qualsiasi motivo lo sgombero di cui al comma precedente, previo sollecito Ufficiale del soggetto attuatore (notifica con messo comunale, telegramma, raccomandata A.R.) con preavviso minimo di giorni 5 (cinque), tutti gli oggetti o suppellettili estranei alla fornitura della concessione, presenti nell'impianto, passeranno irreversibilmente nella proprietà dell'Amministrazione Comunale, che ne potrà disporre nel modo che riterrà più opportuno, gravando le eventuali spese, per asportazione e/o trasloco in altro luogo o pulizia e smaltimento a rifiuto di detti materiali, sulla fideiussione a garanzia.

Nel caso di temporanea inagibilità della struttura per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, programmati o imprevisti, che impediscano effettivamente l'utilizzo delle strutture o parti di esse ed il regolare protrarsi del rapporto concessorio di gestione, potrà essere, a scelta del soggetto attuatore e previa apposita delibera della G.C., protratta la data di scadenza per un periodo pari ai giorni effettivi di inagibilità.

### **ART. 3 - CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE**

Trattandosi di affidamento relativo alla gestione di spazi all'interno del Teatro, che comprende anche la concessione di servizi relativi allo svolgimento di attività di spettacolo, il corrispettivo delle prestazioni previste dalla presente concessione consiste nel diritto per il concessionario di gestire economicamente le attività oggetto di concessione e quindi introitare le tariffe per l'uso di tali spazi, ivi compresi gli incassi delle attività direttamente organizzate dal concessionario ed eventuali altri servizi (registrazione, proiezioni, biglietteria, ecc.) messi a disposizione dei soggetti a cui viene concesso l'uso.

Il corrispettivo a favore del Concessionario per la gestione degli immobili e lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione, sarà costituito:

- a)** dalla quota di contributo a carico del Comune di Canosa di Puglia stabilito in € 80.000,00 (ottantamila) I.V.A. compresa, se dovuta, per il primo anno di gestione, che sarà oggetto del ribasso offerto in sede di gara.

Esso decorrerà dalla data di stipula del contratto. Il pagamento verrà effettuato a mezzo di rate semestrali anticipate, da liquidare entro il primo mese del semestre di riferimento.

Il Concessionario può avvalersi di contratti di sponsorizzazione e pubblicità (cartellonistica pubblicitaria), da svolgersi nei limiti degli spazi concessi e senza che ciò possa interferire o recare pregiudizio alle altre attività previste nel Teatro comunale. L'assolvimento delle imposte e tasse sulla pubblicità e pubbliche affissioni è a suo carico. Nell'apposizione della cartellonistica dovrà essere garantita la sicurezza e l'incolumità degli utenti e del pubblico.

Con il corrispettivo di cui sopra il Concessionario si intenderà compensato di qualsiasi suo avere senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi derivanti direttamente e indirettamente dalla gestione.

**b)** Per gli anni successivi, non è previsto alcun corrispettivo. Il Comune di Canosa di Puglia, soggetto attuatore, si riserva di erogare ulteriori eventuali contributi, a seguito di approvazione da parte della G.C. del Programma di attività previste per l'anno successivo ed esame del rendiconto delle attività svolte nell'anno di gestione concluso. Il contributo concesso sarà vincolato alla realizzazione di un intervento previsto nel programma delle attività presentato e ritenuto meritevole di sostegno dalla G.C.. Potranno essere erogati, inoltre, contributi regionali, se concessi, alle condizioni e con le modalità del caso.

Le tariffe, applicate per l'uso delle strutture, dovranno essere approvate annualmente dal soggetto attuatore.

Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di questo Ente concedente per il mancato ottenimento di contributi, ancorchè previsti nel piano finanziario presentato e approvato.

### **ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Possono partecipare alla gara:

- Associazioni regolarmente costituite con atto notarile o Enti di promozione sociale, iscritti negli appositi albi, con finalità statutarie idonee all'oggetto della concessione;
- Imprese iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato comunque costituite,
- le cooperative, i consorzi,

- i raggruppamenti temporanei d'impresa di cui all'art.34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

I soggetti che partecipano in forma associata non potranno concorrere singolarmente o far parte di altri raggruppamenti, pena l'esclusione.

I raggruppamenti temporanei possono essere già costituiti oppure in fase di costituzione.

L'oggetto sociale dovrà prevedere lo svolgimento di attività conformi a quelle oggetto della presente concessione.

## **ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**

Per essere ammessi alla gara i soggetti di cui sopra dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

### **5.1) Requisiti di ordine generale :**

a) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

### **5.2) Requisiti di idoneità professionale**

#### **5.2.1) capacità economico-finanziaria e capacità tecnica ( prove richieste):**

a) Idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n.385/1993, attestanti la solvibilità del concorrente e la sua capacità finanziaria con riferimento alla presente concessione;

b) relativamente al triennio antecedente la data del bando di gara, aver maturato esperienze nella gestione di centri con finalità artistico-ricreativo-culturale e/o nella organizzazione di eventi aventi comunque finalità artistico/culturale;

c) disponibilità di dipendenti in possesso di competenze professionali adeguate all'espletamento del servizio in questione;

d) essere in possesso dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico adeguato al servizio da espletare;

e) avere il proprio domicilio in Canosa di Puglia, ovvero di eleggerlo in caso di aggiudicazione della concessione in tempo utile per l'avvio del servizio.

L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria in capo all'aggiudicatario e, a campione, degli altri soggetti partecipanti alla gara.

A tal fine potrà essere richiesta direttamente all'aggiudicatario o ai soggetti scelti a campione la seguente documentazione:

- copia delle **certificazioni** rilasciate da Comuni **o da Altri Enti Pubblici o Privati** con indicazione della tipologia del servizio svolto, della data di inizio e scadenza dell'affidamento e dell'ente aggiudicante. Ciò al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al punto 5.2.1.lett. b)

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di partecipazione sopraindicati, salva la facoltà di avvalimento.

## **ART. 6 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI NONCHÉ DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE**

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art.37 del D.Lgs. n.163/06, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme di raggruppamento previste nei paesi di stabilimento.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e), non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire. In caso di

aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta mandataria (capogruppo).

E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di una Associazione Temporanea o Consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Parimenti è fatto divieto di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora l'offerta sia stata presentata in Associazione o Consorzio di concorrenti di cui all'art.34 comma 1 lettere d) ed e) del d.lgs 163/06 e successive modificazioni, pena l'esclusione delle imprese singole. I consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettera b) del d.lgs 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le sue consorziate qualora indicate quali esecutrici della prestazione.

E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei suoi consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

#### **ART. 7 AVVALIMENTO**

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.L.vo n. 163/06, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Per il presente appalto trova applicazione quanto disposto dall'art. 49 comma 7, del D.lgs 163/06, nel senso che il soggetto partecipante al presente appalto può avvalersi dei requisiti tecnici di altri soggetti.

Si fa presente che, ai sensi del comma 8 del citato art. 49, in relazione alla presente gara non è consentito, pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai fini dell'ammissione alla gara mediante il ricorso dell'avvalimento di cui all'art. 49, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

#### **ART. 8 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire al Comune di Canosa di Puglia, a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere, mediante agenzia di recapito, o anche a mano, non più tardi delle ore 13,00 del giorno fissato nel bando di gara, un plico idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato al Comune di Canosa di Puglia, con la seguente dicitura:

**“OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI LABORATORI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE, DI PRODUZIONE AUDIOVISIVI E FORMATIVE NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO DA SVOLGERSI NEI LOCALI DEL TEATRO COMUNALE DI CANOSA DI PUGLIA– PROGRAMMA "BOLLENTI SPIRITI" – SCAPESTEATRO”**

All'interno di detto plico saranno contenute **tre buste** distinte riportanti, rispettivamente, le seguenti indicazioni:

Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta B – OFFERTA TECNICA

Busta C – OFFERTA ECONOMICA

Non verranno ammesse alla selezione le proposte che non rispettano le norme di presentazione suddette.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione entro la scadenza indicata il concorrente sarà escluso dalla selezione. In presenza di una sola offerta si procederà ugualmente all'aggiudicazione, sempre che l'Amministrazione Comunale ritenga valida la proposta progettuale e congruo il prezzo offerto.

**LA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. **domanda di partecipazione**, sottoscritta dal **legale rappresentante del concorrente, conforme allo schema allegato sub a) al presente bando**; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un **procuratore del legale rappresentante** ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura e il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al comma 1 lett. b), c) e *m-ter* dell'art.38 del Codice  
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione** deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
2. **Dichiarazione/i sostitutiva/e** ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, redatta/e in lingua italiana da rendersi **esclusivamente** secondo gli schemi **allegato sub a) e/o allegato sub)**, che costituiscono parte integrante del presente bando;
3. **Copia del disciplinare-capitolato d'oneri di gara**, firmato per accettazione dal concorrente in ogni sua pagina priva di qualsiasi modifica, integrazione, cancellatura o abrasione non regolarmente convalidata. In caso di raggruppamento il disciplinare deve essere firmato da tutte le imprese raggruppate, a pena di esclusione.
3. **Cauzione provvisoria di € 1.600,00**, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 75, del D. Lgs. 163/2006.
4. **Idonee referenze bancarie**, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n.385/1993, attestanti la solvibilità del concorrente e la sua capacità finanziaria con riferimento alla presente concessione;
5. **attestato di presa visione** degli elaborati progettuali e dei luoghi ove sarà eseguito il servizio. Si precisa che alla presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi ove sarà eseguito il servizio saranno ammessi **esclusivamente**: il legale rappresentante o il direttore tecnico, ovvero persona specificatamente delegata dal legale rappresentante con atto scritto, corredato da una copia del documento di identità del sottoscrittore.

La presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi ove sarà eseguito il servizio **deve** essere effettuata presso il Teatro Comunale “R.Lembo” nelle giornate da lunedì a venerdì previa richiesta **obbligatoria** inoltrata a mezzo fax al n. 0883/663801. Nella richiesta di presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi ove sarà eseguito il servizio andranno indicati nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare la presa visione. La stessa richiesta deve specificare l'indirizzo, i numeri di telefono e di telefax cui indirizzare la convocazione.

Non sono prese in esame le richieste prive, anche, di uno solo di tali dati. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Quando si verifichi ciò la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente.

Data, ora e specifiche di dettaglio sul luogo dell'incontro sono comunicati dai tecnici incaricati dal Comune di Canosa di Puglia ai richiedenti a mezzo fax al recapito indicato dai concorrenti nella richiesta di presa visione. All'atto della presa visione ciascun concorrente deve sottoscrivere e ritirare il modello predisposto dal Comune di Canosa di Puglia, a conferma dell'effettuazione di quanto sopra.

**LA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”** dovrà essere debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, **a pena di esclusione**, e dovrà contenere:

#### **A) PROPOSTA PROGETTUALE**

riportante in particolare:

- A1) Organizzazione del proponente ed esperienza specifica compatibili con le attività/servizi principali offerti
- Servizi culturali e ricreativi volti a sostenere la creatività giovanile e lo sviluppo di nuove competenze; attività didattiche e formative, con particolare attenzione all'utilizzo di nuove tecnologie, soprattutto nel campo della comunicazione, della musica e dello spettacolo;

- A2) Metodologia proposta.
- le modalità di gestione della struttura, organizzazione, tempi e calendario di funzionamento;
- A3) Varianti migliorative.
- Attività e proposte aggiuntive e/o migliorative rispetto alle attività programmate dal Comune compreso le ulteriori attrezzature, apparecchiature, rispetto a quelle di cui il Comune si è già approvvigionato, e impianti necessari per le attività proposte.
- A4) Piano esecutivo di gestione redatto secondo le linee guida riportate nell'all. 1 e riportante:
- Gli eventuali investimenti da effettuare saranno quelli necessari ad adibire effettivamente la struttura a tutte le attività previste nella proposta presentata in offerta con la prevista integrazione/sostituzione delle attrezzature e apparecchiature previste a base di gara. Perciò dovranno essere indicati gli eventuali beni da impiantare ed il costo connesso, con presentazione dei relativi esecutivi, schede tecniche e preventivi-offerta.
  - Piano economico finanziario, relativo sia alla parte dei costi che a quella dei ricavi, comprensivo del Piano Tariffario per le attività proposte, delle tariffe riservate ai servizi richiesti dall'Amministrazione comunale e dai soggetti aderenti al Protocollo di Rete, di ogni costo da sostenere ivi compreso il personale, i costi di ammortamento delle attrezzature proposte ad integrazione, per i 5 anni di gestione, da cui emerge il mantenimento dell'equilibrio di gestione, con allegata relazione illustrativa dei ricavi ulteriori previsti e dei costi analitici da sostenere.

**B) DESCRIZIONE TECNICO-OPERATIVA** riportante in particolare:

B1) Gruppo di lavoro del concorrente. L'organigramma del personale che si intende utilizzare, la specificazione delle relative qualifiche e delle ore da impiegare, con la presenza di esperti per le attività di laboratorio ed altre figure in relazione alle attività ed azioni da realizzare.

B2) Modalità e strumenti di svolgimento di attività sviluppate, direttamente o in collaborazione, e relative a iniziative compatibili con le attività/servizi principali del Laboratorio Bollenti spiriti.

B3) Radicamento sul territorio nel bacino di utenza del Laboratorio Bollenti spiriti con indicazione tra l'altro della capacità di coinvolgimento ed animazione del sistema associativo, giovanile e creativo locale nella programmazione e realizzazione delle attività proposte.

**C) Elenco dei documenti presentati e contenuti nella busta "B- OFFERTA TECNICA", sottoscritto dal concorrente.**

**LA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"** dovrà essere debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, e dovrà contenere:

**offerta**, da redigersi in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente, in conformità al modulo **Allegato 2 al bando di gara**, recante il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo a base di gara fissato in Euro **€ 80.000,00 I.V.A. inclusa, quale contributo comunale previsto esclusivamente per il primo anno di gestione.**

Nella busta, oltre l'offerta, non devono essere inseriti altri documenti.

**ART. 9 - CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Si precisa che per la valutazione degli elementi di natura qualitativa si procederà con il metodo quattro di cui all'allegato P al D.P.R. 207/2010 (la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari) cui si rimanda per la formula.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base agli elementi di valutazione, sotto indicati:

**Punteggio complessivo massimo attribuibile: PUNTI 100 così articolati:**

**1. - Offerta tecnica max 85 punti**

**2. - Offerta economica max 15 punti**

La valutazione tecnico-organizzativa avverrà secondo i seguenti parametri:

**A) PROPOSTA PROGETTUALE: Punteggio massimo attribuibile: 60**

- A1) Organizzazione del proponente ed esperienza specifica compatibili con le attività/servizi principali offerti **(fino a punti 10)**
- Servizi culturali e ricreativi volti a sostenere la creatività giovanile e lo sviluppo di nuove competenze; attività didattiche e formative, con particolare attenzione all'utilizzo di nuove tecnologie, soprattutto nel campo della comunicazione, della musica e dello spettacolo;
- A2) Metodologia proposta **(fino a punti 10)**
- le modalità di gestione della struttura, organizzazione, tempi e calendario di funzionamento;
  - attività promozionali e divulgative;
- A3) Varianti migliorative **(fino a punti 30)**
- Attività e proposte aggiuntive e/o migliorative;
  - ulteriori attrezzature, apparecchiature e impianti necessari per le attività proposte;
- A4) Piano esecutivo di gestione redatto secondo le linee guida riportate nell'all. 1: **(fino a punti 10)**
- Piano degli investimenti da effettuare con indicazione del costo connesso, con presentazione dei relativi esecutivi, schede tecniche e preventivi-offerta;
  - Piano economico finanziario, relativo sia alla parte dei costi che a quella dei ricavi, comprensivo del piano tariffario e di ogni costo da sostenere ivi compreso il personale, i costi di ammortamento delle attrezzature proposte ad integrazione, per i 5 anni di gestione, da cui emerga il mantenimento dell'equilibrio di gestione, con allegata relazione illustrativa dei ricavi ulteriori previsti e dei costi analitici da sostenere;

**B) DESCRIZIONE TECNICO-OPERATIVA: Punteggio massimo attribuibile: 25**

- B1) Gruppo di lavoro del concorrente. L'organigramma del personale che si intende utilizzare, la specificazione delle relative qualifiche e delle ore da impiegare, con la presenza di esperti per le attività di laboratorio ed altre figure in relazione alle attività ed azioni da realizzare. **Fino a punti 5**
- B2) Modalità e strumenti di svolgimento di attività sviluppate, direttamente o in collaborazione, e relative a iniziative compatibili con le attività/servizi principali del Laboratorio Bollenti spiriti. **Fino a punti 10**
- B3) Radicamento sul territorio nel bacino di utenza del Laboratorio Bollenti spiriti con indicazione tra l'altro della capacità di coinvolgimento ed animazione del sistema associativo, giovanile e creativo locale nella programmazione e realizzazione delle attività proposte. **Fino a punti 10**

**C) OFFERTA ECONOMICA: Punteggio massimo attribuibile: 15**

All'offerta globale con prezzo più basso (Pmin) verrà attribuito il punteggio massimo di 15 punti; alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$C = 15 \times P_{\min}/P$$

La valutazione del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta, discenderà dalla sommatoria di tutti i subpunteggi attribuiti dalla Commissione per ciascun concorrente, secondo il suo insindacabile giudizio, sulla scorta dei criteri innanzi richiamati.

**Le offerte che per la parte tecnico organizzativa non avranno raggiunto un punteggio complessivo superiore a punti 55 non saranno ammesse alla fase successiva e sono escluse dalla gara.**

Ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs n.163/2006, sarà valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

L'affidamento avverrà in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio (complessivo per qualità ed importo dell'offerta) più alto.

L'aggiudicazione definitiva della gara sarà pronunciata dal Dirigente di Settore. La gara sarà valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta tecnicamente ed economicamente accettabile dall'Amministrazione Comunale, previa verifica della congruità della stessa.

Nel caso di gara deserta il Comune si riserva di affidare la concessione con procedura negoziata.

**ART. 10 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dovrà provvedere, a proprio esclusivo carico e sotto la propria diretta responsabilità:

- 1) ad assicurare l'attività e la piena fruibilità delle strutture concesse per l'attività compatibili con il programma di attività ScapesTeatro come previste nel Piano esecutivo di gestione;
- 2) a rendere servizi alle comunità locali;

- 3) a mantenere la maggiore pluralità di attività e servizi, sia diurni che serali, per attrarre spaccati differenti della popolazione giovanile residente e non;
- 4) a garantire lo scambio formativo, favorendo modalità di condivisione e contaminazione tra le discipline, le competenze, i soggetti coinvolti nella gestione e fruizione, al fine di favorire il potenziamento delle conoscenze personali e forme di apprendimento sinergico tra organizzazioni, associazioni, gruppi creativi e popolazione giovanile, nonché, garantire lo scambio intergenerazionale;
- 5) a garantire la partecipazione della Rete Locale Bollenti Spiriti nella conduzione dell'esperienza progettuale assicurando il confronto periodico con funzioni consultive con i soggetti aderenti alla Rete Locale del Laboratorio Bollenti Spiriti;
- 6) Il concessionario si impegna a garantire l'apertura del Laboratorio al pubblico, per l'intero anno solare, secondo il seguente calendario:

Da Lunedì a Sabato (otto ore giornaliere) indicativamente 10.00 – 13.00 19.00 – 24.00

Domenica e festivi: apertura su richiesta in occasione di eventi.

Per due mattine alla settimana il Laboratorio è aperto alle scuole su prenotazione.

Gli orari possono subire variazioni in relazione alle stagioni e alle manifestazioni da organizzare.

Il concessionario può concordare con il concedente la chiusura del Laboratorio per tre settimane l'anno, di preferenza non continuative.

Il concessionario ha l'obbligo, nell'ambito della suddetta struttura, di attivare e gestire autonomamente ulteriori iniziative da lui indicate nell'offerta tecnica, quali proposte migliorative, a condizione che le stesse non siano interferenti o incompatibili con quelle previste per i Laboratori; tariffe e ricavi su tali attività sono di esclusiva competenza del concessionario.

Sono, inoltre, a carico del concessionario tutti gli oneri di gestione tra cui:

- a) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, quanto disciplinato dalle normative di legge e dal C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- b) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche provvedendo a redigere e consegnare all'Amministrazione prima della stipula del contratto il DUVRI;
- c) stipulare apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati da incidenti agli operatori durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie;
- d) stipulare polizza assicurativa, per l'intera durata dell'appalto, a copertura di eventuali danni all'immobile derivanti da furto, a primo rischio assoluto
- e) stipulare polizza assicurativa, per l'intera durata dell'appalto, a copertura di eventuali danni all'immobile derivanti da incendio, o assimilati, e atti vandalici, con clausola di vincolo beneficiario per la partita incendio a favore dell'Amministrazione ed estesa anche alle utilizzazioni da parte del Comune;
- f) stipulare polizza assicurativa (responsabilità civile verso i terzi) a copertura di eventuali danni durante l'esercizio dell'attività, a cose o persone e di quanto è necessario per tenere sollevato il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque. Per tale assicurazione l'Ente deve essere considerato in qualità di terzo. Il concessionario è tenuto a munirsi di tali assicurazioni e garanzie prima della stipula del relativo contratto;
- g) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e cose;
- h) acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge per l'espletamento del proprio servizio;
- i) procedere all'individuazione del direttore responsabile della gestione, incaricato anche dell'attività di verifica della corretta realizzazione delle attività programmate, e del Responsabile per la sicurezza;
- j) curare la manutenzione ordinaria dei locali concessi, di tutti gli impianti fissi e mobili e di tutti gli arredi ed attrezzature affidate, e a titolo esemplificativo:
  - controllo periodico delle attrezzature;
  - controllo dell'impianto elettrico con particolare attenzione a quello d'emergenza;
  - controllo dei bocchettoni idraulici e dell'impianto antincendio;
  - controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico;
  - controllo degli estintori;
- l) verificare sistematicamente il funzionamento degli impianti di riscaldamento, aria condizionata, acqua ed energia elettrica, nonché manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrici, igienico – sanitari e simili di pertinenza dei locali concessi;
- m) eseguire le prestazioni e i lavori di competenza tutte le volte che siano richiesti dall'Amministrazione Comunale, su segnalazione dell'Ufficio Tecnico al cui personale il concessionario dovrà sempre garantire l'accesso alla struttura per sopralluoghi o verifiche;

- n) assicurare il servizio di pulizia di tutti i locali interni alla struttura in uso, dei mobili, suppellettili ed attrezzature e delle aree scoperte di pertinenza dell'immobile;
- o) garantire la pulizia quotidiana dei locali, ivi compreso il lavaggio dei pavimenti, utilizzando idonee attrezzature e provvedere alla pulizia dei servizi igienici per almeno due volte al giorno;
- p) effettuare la pulizia straordinaria di tutto l'immobile, comprese tutte le attrezzature e superfici lavabili, almeno 3 volte l'anno; effettuare le pulizie quotidiane nei vari locali solo quando gli stessi sono stati lasciati liberi dagli utenti;
- q) garantire la presenza del personale di custodia e di manutenzione, nonché vigilare affinché il personale addetto alla realizzazione delle diverse attività abbia la competenza necessaria per la gestione ed il corretto funzionamento delle relative attrezzature;
- r) garantire la presenza di personale con funzioni di vigilanza nel corso delle rappresentazioni ed eventi;
- s) curare la gestione contabile e commerciale dei rapporti con gli imprenditori del settore, stipulazione dei contratti relativi ai programmi di attività fronteggiando gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti; nonché le spese relative al personale occorrente per montaggi e smontaggi ed aiuti di palcoscenico nei casi in cui siano necessari;
- t) accollarsi gli eventuali costi attinenti la realizzazione delle rappresentazioni e degli eventi organizzati, ivi compresa la gestione del servizio di biglietteria. Il concessionario beneficia degli eventuali incassi e, di conseguenza è responsabile nei confronti della SIAE e risponde delle imposte ad essa dovute;
- v) consentire l'uso delle sale e della strumentazione tecnica ai soggetti autorizzati all'utilizzo, assicurando la presenza dell'operatore tecnico, fermo restando che tutte le spese relative alla realizzazione degli eventi saranno a carico degli organizzatori.
- w) garantire il rispetto della quiete pubblica, evitando l'emissione di suoni e rumori oltre i limiti di soglia e orari previsti per le zone residenziali;
- z) riconsegnare la struttura e gli impianti oggetto di fornitura alla scadenza della concessione nello stato di conservazione e funzionalità in cui si trovavano al momento in cui lo ricevette in consegna i locali.

#### **ART. 11 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- l'erogazione del contributo di cui all'art. 3 lett. a);
- la manutenzione straordinaria;
- tutti gli interventi mirati a mantenere o adeguare i livelli di sicurezza delle strutture e degli impianti nel rispetto delle specifiche normative in materia.

#### **ART. 12 - MODALITÀ DI ACCESSO E RAPPORTO CON L'UTENZA**

L'accesso ai Laboratori è libero ed è riservato prioritariamente ai ragazzi e giovani dai 15 ai 30 anni di età.

Il Concessionario disporrà delle strutture per l'intero periodo di affidamento senza soluzioni di continuità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, per tutte le attività da svolgersi nei limiti degli spazi concessi e comunque senza che ciò possa interferire o recare pregiudizio alle altre attività concomitanti e previste nel Teatro comunale.

Le tariffe a carico degli utenti per la fruizione dei servizi e per l'utilizzo della struttura, verranno determinate dal concessionario, nel rispetto della normativa vigente, conformemente a quanto riportato nel Piano Esecutivo di Gestione presentato e oggetto dell'affidamento.

Eventuali modifiche alle tariffe approvate al momento dell'aggiudicazione dovranno essere preventivamente approvate dall'Amministrazione comunale.

Il Concessionario all'atto della sottoscrizione del contratto sottoscriverà per adesione il Protocollo di Rete (all. 2) redatto secondo le linee di azione contenute nel Documento di Indirizzo in materia di politiche giovanili.

Come previsto all'art. 11 del presente disciplinare, ciascun altro soggetto, aderente al Protocollo di Rete, ha diritto ad utilizzare, a titolo gratuito, la struttura, gli spazi e la strumentazione, per non più di 2 eventi annuali, previa presentazione di apposite garanzie e copertura di danni prodotti a terzi, persone o cose.

Inoltre, a favore degli stessi soggetti che richiedano la disponibilità della struttura per ulteriori eventi, il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione di tariffe agevolate.

Per alcune attività, e in particolare per quelle legate a laboratori didattici, seminari, rappresentazioni ed eventi speciali, può essere richiesta la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, previa definizione e approvazione delle tariffe. Le tariffe devono essere affisse in luogo visibile a tutti.

Il personale impiegato deve essere munito di cartellino di riconoscimento.

Il personale in servizio può allontanare o sospendere (nei casi reiterati), da uno o anche da tutti i servizi, chi arrechi disturbo o mantenga comportamenti scorretti verso gli altri utenti o verso il personale stesso o arrechi danni agli arredi e al patrimonio in dotazione.

Il personale può concedere deroghe alle modalità di erogazione dei servizi, in considerazione di singole situazioni e necessità particolari.

### **ART. 13 - UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE E/O DAI SOGGETTI ADERENTI AL PROTOCOLLO DI RETE “BOLLENTI SPIRITI”**

L'Amministrazione Comunale ha diritto ad utilizzare, a titolo gratuito, la struttura per lo svolgimento di attività istituzionali e/o per manifestazioni, rappresentazione ed eventi, dalla stessa organizzate o patrocinate, per complessive 12 (dodici) giornate annue da concordarsi.

Ciascun soggetto aderente al Protocollo di Rete “Bollenti Spiriti”, ha diritto ad utilizzare, a titolo gratuito, la struttura, gli spazi e la strumentazione, per non più di 2 (due) eventi annuali e, per ulteriori eventi, su richiesta, a condizioni agevolate.

In dette giornate il concessionario dovrà fornire gratuitamente la custodia, il riscaldamento, l'illuminazione, la pulizia dei locali, eventuali servizi di botteghino e vigilanza.

### **ART. 14 – CONSEGNA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI**

La consegna delle strutture e degli impianti avverrà mediante redazione d'apposito verbale di consegna da redigersi in presenza del Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Soggetto Attuatore e dal Presidente del Soggetto Gestore, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e degli altri beni mobili.

Nessuna attrezzatura od impianto consegnato potrà essere alienata o distrutta. Le eventuali sostituzioni che si renderanno necessarie per esigenze di gestione dovranno essere autorizzate dal RUP.

E' fatto divieto di apportare modifiche o variazioni o manomissioni alle strutture complessive dell'impianto.

Il Concessionario si impegna a segnalare immediatamente qualsiasi manomissione rilevata all'interno o nelle immediate vicinanze degli impianti e/o annessi in gestione.

Eventuali manomissioni rilevate dall'Amministrazione, da chiunque effettuate e non preventivamente segnalate dal concessionario al Soggetto Attuatore, potranno essere fatte ripristinare da ditte idonee a scelta del RUP senza nessun ulteriore preavviso, salvo il successivo recupero della spesa mediante addebito al Concessionario.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli tecnico - amministrativi in qualsiasi momento della giornata e a tal fine dovrà disporre della possibilità di accedere agli impianti, nei quali è fatto divieto di sostituire le serrature senza preventiva esplicita autorizzazione del RUP.

Il Concessionario, consapevole che ai sensi e per effetto della normativa in materia di prevenzione incendi gli impianti e i luoghi oggetto di concessione sono omologati per non più di 99 utenti, provvederà alla accurata sorveglianza affinché tale limite di affluenza di persone non sia superato, assumendosi ogni eventuale responsabilità civile e penale per quanto possa derivare da eventuali trasgressioni.

### **ART. 15 – GARANZIE E CAUZIONE**

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Soggetto Attuatore, il Gestore dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.163/2006, anche mediante idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa da presentarsi prima della stipula del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. La garanzia copre gli oneri per il mancato adempimento.

Il Concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, nel periodo di durata della concessione.

La cauzione sarà svincolata esclusivamente dietro autorizzazione del RUP, a seguito della restituzione della struttura e degli impianti e relativo verbale di constatazione .

---

**ART. 16 - PERSONALE ADDETTO**

Il Gestore deve assumere il personale per la gestione delle strutture nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, compresi i C.C.N.L. di categoria e la normativa sul volontariato. Entro 30 giorni dall'inizio della gestione, il concessionario dovrà comunicare al RUP il nominativo del Responsabile di cui al D. Lgs. N° 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il personale dovrà essere dotato di idoneo sistema di riconoscimento in modo che sia sempre adeguatamente identificabile e dovrà tenere in servizio un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli utenti.

Il concessionario, per la gestione dei Laboratori, potrà altresì avvalersi, dopo averne verificato la disponibilità, della collaborazione volontaria dei soggetti aderenti al Protocollo di Rete.

Prima dell'avvio del servizio di gestione dei Laboratori il concessionario invia nota scritta all'Amministrazione comunale, con l'elenco dettagliato del personale assunto, specificando nello stesso: i dati anagrafici, il titolo di studio e la mansione di ogni singolo operatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Affidatario invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivamente la legittimità della richiesta, saranno applicate le penalità previste.

**ART. 17 - CESSIONE - SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto. Al concessionario non è consentito di subappaltare o di cedere a terzi la gestione dei Laboratori e delle attività/servizi che in essi saranno realizzati. E' consentito il subappalto, con affidamento a terzi, unicamente per il servizio di igiene e pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, per la manutenzione ordinaria delle attrezzature e del materiale in essi custoditi, a condizione che il concessionario lo abbia indicato all'atto dell'offerta. Il Comune resterà estraneo al rapporto contrattuale che riguarderà unicamente il concessionario e l'affidatario del servizio di pulizia. Prima di procedere all'affidamento il concessionario dovrà comunicare al Comune, per l'assenso, il nominativo del suddetto affidatario. L'assenso non verrà dato, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, qualora il nominativo individuato non sia ritenuto moralmente e/o economicamente idoneo per la gestione di detto servizio.

**ART. 18 – RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

Per la gestione di tutti i servizi previsti nella presente convenzione nonché di tutti quelli che vorrà svolgere, compatibilmente con la destinazione d'uso dell'immobile, ivi comprese attività commerciali, di somministrazione, pubblicitarie, ecc., il Gestore è tenuto ad acquisire autonomamente tutti i permessi, licenze ed autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente.

**Art. 19 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Il contributo a carico del Comune di Canosa di Puglia, previsto per il primo anno di gestione, verrà versato a mezzo di rate semestrali anticipate, da liquidare entro il primo mese del semestre di riferimento.

**ART. 20 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

Al Soggetto Attuatore non compete alcuna responsabilità per eventuali danni che, nello svolgimento delle attività assegnate, potessero verificarsi al Soggetto Gestore o alle persone di cui si avvale, né per gli incidenti che comunque potessero derivare ai medesimi per causa di servizio.

Il concessionario, oltre alla responsabilità della realizzazione delle attività previste dal presente capitolato, è altresì responsabile:

- a) del regolare uso dell'immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni, che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e/o limitazioni concordate con il Comune, ovvero impartite dallo stesso e da qualsiasi altra Pubblica Autorità in relazione alle disposizioni di legge;
- b) dell'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il concessionario è pertanto responsabile ad ogni effetto, di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accadere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;
- c) della buona conservazione e dell'efficienza degli immobili, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione, del necessario servizio di vigilanza e di custodia e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo della struttura stessa. Se tali danni fossero causati da terzi resta fermo che la responsabilità è del concessionario il quale può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.

La custodia e vigilanza avrà riguardo:

- alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, furti o danneggiamenti di attrezzature, arredi o quant'altro esistente;
  - alla sorveglianza dell'accesso alla struttura e, comunque, nel corso delle attività culturali;
  - al controllo sul regolare utilizzo dell'immobile volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.
- d) della manutenzione ordinaria, nonché della pulizia di attrezzature, locali, servizi, accessori e simili, tale che la struttura nel suo complesso si presenti sempre nelle migliori condizioni d'uso;
- e) della dotazione, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, delle licenze e autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo della struttura. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, il concessionario è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'utilizzo della struttura.

#### **ART. 21 - FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO**

Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo sulla struttura e sull'attività a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva da attuare per la promozione e lo sviluppo dell'attività culturale locale.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in ogni momento, di accedere alle strutture concesse al fine di operare le opportune verifiche con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato. Inoltre vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Impedire o intralciare tale accesso equivale a grave inadempimento contrattuale.

#### **ART. 22 - ISPEZIONI ANNUALI**

L'Amministrazione Comunale, attraverso il RUP provvederà annualmente, a disporre almeno una ricognizione di ciascuna struttura data in concessione allo scopo di verificare lo stato ed il rispetto delle norme contrattuali.

Dall'esito del sopralluogo sarà redatto apposito processo verbale in contraddittorio.

#### **ART. 23 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti inerenti le prestazioni oggetto del presente affidamento, nonché alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Nel caso in cui il concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato, il Comune lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con invito ad eliminare l'inadempimento entro termine prescritto e di presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, notificato nelle stesse forme, di trenta giorni; alla scadenza il Comune rientrerà nel possesso dei propri immobili e nella gestione del servizio.

Costituisce motivo per la risoluzione del contratto l'inadempienza ai seguenti obblighi contrattuali:

- a) mancato rispetto delle norme riguardanti la sicurezza nei confronti del pubblico e del personale;
- b) destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
- c) gravi danni ad impianti ed attrezzature di proprietà comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo del concessionario;
- d) mancata applicazione dei CC.NN.LL. di Settore al personale in servizio;
- e) perdita dei requisiti abilitanti all'esercizio delle attività.

L'Amministrazione, inoltre avrà diritto di recedere dal contratto per colpa del concessionario nei seguenti casi:

- a) se si verificassero da parte del concessionario ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, con particolare riferimento ai programmi ed attività da realizzarsi e/o a mancato funzionamento ingiustificato della struttura, malgrado gli avvertimenti scritti dell'Amministrazione;
- b) se il concessionario dovesse cedere a terzi la gestione della struttura.
- c) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione dell'impianto e/o nello svolgimento delle attività in esso organizzate, anche nel caso di mancata applicazione delle tariffe comunali, circa la puntuale applicazione delle quali potranno essere effettuati controlli da parte del RUP durante l'uso;
- d) per non avere prestato o adeguato la cauzione definitiva anche omettendo di provvedere al reintegro come previsto dall'art. 13;
- e) per aver conferito il servizio in subappalto totale o parziale, non autorizzato, a terzi;

f) mancato pagamento dei premi delle polizze assicurative di cui all'art. 20.

Salvo quanto sopra indicato, dopo tre contestazioni per gravi violazioni ad uno degli obblighi contrattuali, è facoltà del Comune avviare la procedura di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, al concessionario viene corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, salvo quanto oggetto di contestazione e salva la quantificazione del danno.

Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte di utenti o altri, l'Amministrazione Comunale procederà alla contestazione scritta degli addebiti. Dopo tre contestazioni scritte, le cui controdeduzioni non siano state ritenute sufficienti a giustificare l'inadempienza, a parere insindacabile dell'Amministrazione Comunale ed in relazione alla loro gravità, la stessa potrà procedere alla risoluzione del contratto. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Nel caso il concessionario non si prestasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta. Il verbale, così redatto, sarà notificato al concessionario le somme per la riparazione dei guasti all'immobile e agli impianti e per le cose mobili mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito del concessionario devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni; in caso d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Il Comune si rivarrà sulla cauzione anche nel caso di mancato o ridotto investimento che il concessionario si è impegnato ad effettuare con la proposta progettuale, rapportando l'importo della penalità all'ammontare del mancato investimento e comunque per non meno di euro 5.000,00.

Qualora venisse accertato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, l'inadempimento dell'onere della esecuzione dei lavori di manutenzione a carico del concessionario potrà disporsi l'incameramento della cauzione in proporzione all'entità dell'inadempimento accertato.

Prima di pervenire alla revoca della convenzione l'Amministrazione diffiderà il concessionario ad adempiere entro congruo termine e, nel caso tale termine sia decorso senza esito positivo e senza che siano state fornite appropriate giustificazioni, procederà alla revoca senza bisogno di ulteriore messa in mora.

In tale caso, il concessionario cesserà con effetto immediato dalla conduzione del servizio.

La decisione di revoca comporterà per il concessionario la perdita del deposito cauzionale ed il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dalle Amministrazioni Comunali, sia nel caso debba provvedere direttamente alla gestione delle strutture e degli impianti e sia nel caso debba fare ricorso ad altri soggetti, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa e pregiudizio che dovessero derivare al Soggetto Attuatore.

Nei casi di decadenza sopra menzionati il concessionario non avrà diritti a compensi o indennità per alcun titolo, nessuno escluso e eccettuato e sarà sempre al Soggetto Attuatore riservata ogni azione per risarcimento danni.

#### **Art. 24 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

Il prezzo complessivo offerto per l'appalto si intende accettato dal Concessionario in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed è quindi invariabile ed indipendente sia da qualsiasi eventualità e circostanza che non abbia tenuto presenti, sia da qualsiasi variazione che dovesse intervenire nel costo della mano d'opera e dei materiali.

#### **ART. 25 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

Per tutti gli effetti inerenti e conseguenti l'aggiudicazione del servizio di cui al presente capitolato il Concessionario dovrà eleggere domicilio presso il Comune di Canosa di Puglia.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate tramite lettera raccomandata RR, ove non disposto diversamente da norme vigenti.

#### **ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto saranno a carico del Concessionario, che se le assumerà senza diritto a rivalsa.

Il relativo importo dovrà essere versato prima della stipula del contratto.

#### **ART. 27 – NORMA AMBIENTALE**

Il Soggetto gestore si impegna a rispettare l'ambiente nelle attività svolte come negli acquisti e nella gestione dei rifiuti. Allo scopo potrà in essere tutti gli accorgimenti necessari alla mitigazione del rumore, alla riduzione dei rifiuti, alla tutela della qualità dell'aria e alla cura e alla igiene degli ambienti gestiti. Il reiterato disturbo della quiete pubblica, il degrado della struttura, la scarsa attenzione nella cura e gestione degli

ambienti se rilevati dal soggetto attuatore, saranno causa di revoca immediata dell'affidamento e risoluzione del contratto.

#### **ART. 28 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

A norma dell'art.3 della Legge 13.08.2010, n.136, inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario assicura l'obbligo, a pena di nullità assoluta, e si impegna a comunicare, le generalità ed il codice fiscale del Soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato. Lo stesso Soggetto delegato sarà obbligato ad effettuare transazioni avvalendosi esclusivamente di Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A.. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nell'ipotesi in cui il concessionario sia un RTI, la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità, che tra l'altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e di quanto disposto dall'art.1374 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto.

#### **ART. 29 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

E' esclusa la clausola arbitrale. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti saranno devolute al Giudice del Foro di Trani ai sensi dell'art. 34 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145.

Per quanto non contenuto nel presente disciplinare si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

**Canosa di P., lì,**

**II DIRIGENTE DI SETTORE  
Responsabile del Procedimento  
Ing. Sabino Germinario**